

Dott. Marco Baccani  
Dott. Salvatore Fiorenza  
Dott. Ferdinando Ramponi  
Dott. Massimo Rho  
Dott. Federico Baccani

Dott. Filippo Ramponi  
Dott. Stefano Ramponi  
Rag. Maurizio Saltini  
Dott. Gianni Spagarino  
Dott. Alessandro Galliena

20121 Milano  
Piazza Cavour, 3  
Tel. (+39) 02 764214.1  
Fax (+39) 02 76421461  
C.F./P.IVA 04420200968  
studiobaccani@stbac.net  
www.baccanieassociati.it

Ai Gentili Clienti  
Loro sedi

Milano, 3 marzo 2020

## **CIRCOLARE N. 3/2020**

### **Dichiarazioni d'intento con nuove regole dal 2 marzo**

Dal 2 marzo 2020 l'Agenzia delle Entrate rende disponibili a ciascun fornitore, nel Cassetto fiscale, le informazioni relative alle dichiarazioni d'intento trasmesse dagli esportatori abituali per via telematica all'Agenzia stessa, al fine di consentire a questi ultimi di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell'imposta.

Con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 96911/2020 del 27 febbraio 2020 sono state individuate le modalità operative per l'attuazione delle modifiche apportate dall'art. 12-septies del decreto Crescita alla disciplina delle dichiarazioni d'intento.

L'Agenzia ha aggiornato anche il modello di dichiarazione d'intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell'IVA, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.

Disciplina vigente dal 2020

Intervenendo sulla formulazione dell'art. 1, lettera c), D.L. n. 746/1983, il decreto Crescita ha previsto che, per avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza l'applicazione dell'IVA, l'esportatore abituale deve inviare apposita dichiarazione d'intento per

via telematica all'Agenzia delle Entrate che rilascia la ricevuta con l'indicazione del protocollo di ricezione.

La dichiarazione d'intento può riguardare anche più operazioni.

Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento devono essere, quindi, indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere indicati dall'importatore nella dichiarazione doganale.

In altri termini, **a decorrere dal 2020, è compito del fornitore dell'esportatore abituale:**

- eseguire un riscontro telematico dell'avvenuta trasmissione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione d'intento;

- indicare sulla fattura emessa gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento verificato telematicamente.

A seguito di tale modifica, pertanto, in capo all'esportatore abituale viene meno l'obbligo di consegnare al proprio fornitore la dichiarazione d'intento e la ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia così come in capo al fornitore quello di riepilogare nella dichiarazione IVA i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute.

Viene, inoltre, stabilito che i soggetti che si avvalgono della dichiarazione d'intento in dogana sono esonerati dalla presentazione della copia cartacea della dichiarazione stessa.

Infine, mediante l'abrogazione dell'art. 1, comma 2, D.L. n. 746/1983 è stato eliminato anche l'obbligo da parte del dichiarante e del fornitore o prestatore di numerare progressivamente le dichiarazioni d'intento e di annotarle entro i 15 giorni successivi a quello di emissione o ricezione in un apposito registro.

Queste modifiche avrebbero dovuto trovare applicazione già dal 1° gennaio 2020, ma fino a ieri mancavano le disposizioni attuative, che sono state fornite con il provvedimento n. 96911/2020 del 27 febbraio 2020.

Secondo il provvedimento, al fine di consentire agli esportatori abituali di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell'IVA, l'Agenzia delle Entrate - a partire dal 2 marzo 2020 - rende disponibili a ciascun fornitore indicato dagli esportatori abituali nelle dichiarazioni di intento acquisite dalla stessa, le informazioni relative alle dichiarazioni d'intento stesse.

La consultazione delle dichiarazioni d'intento potrà avvenire:

- da parte dei fornitori, comunicati dagli esportatori abituali nelle dichiarazioni di intento acquisite dall'Agenzia delle Entrate, mediante i servizi telematici dell'Agenzia, consultando il proprio Cassetto fiscale;

- da parte degli intermediari già delegati dai fornitori degli esportatori abituali, sempre mediante la consultazione del proprio Cassetto fiscale.

Lettera d'intento: pronto il nuovo modello dal 2 marzo 2020

Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate Prot. n. 96911/2020 del 27 febbraio 2020 è stato approvato anche un nuovo modello di dichiarazione d'intento da utilizzare dal 2 marzo 2020. L'utilizzo del modello approvato con provvedimento del 2 dicembre 2016 è comunque consentito fino al sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del Provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle entrate (27 aprile 2020).

Nel frontespizio del nuovo modello non deve essere più indicato il numero di dichiarazione. Il dichiarante non deve indicare, nello spazio riservato, il numero progressivo assegnato alla dichiarazione da trasmettere e l'anno di riferimento.

## **Tassa annuale libri sociali**

Entro il 16 marzo 2020, come per gli anni precedenti, deve essere versata la tassa annuale forfetaria per la numerazione dei libri e dei registri sociali obbligatori.

Sono tenute al versamento le società di capitali (con esclusione delle società cooperative e le mutue assicuratrici) comprendendo le società in liquidazione ordinaria o sottoposte a procedure concorsuali.

L'ammontare della tassa è:

- 309,87 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione è inferiore o uguale a 516.456,90 euro;
- 516,46 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione supera 516.456,90 euro.

L'ammontare del capitale sociale di riferimento deve essere verificato alla data del 1° gennaio 2020.

Il versamento, per gli anni successivi a quello di inizio attività, deve essere eseguito mediante il modello F24 con codice tributo 7085 indicando quale periodo di riferimento l'anno 2020.

## **Certificazioni Uniche**

Le Certificazioni Uniche 2020 dovranno essere trasmesse in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il termine:

- del 31 marzo 2020 le certificazioni relative al lavoro dipendente e alle collaborazioni occasionali;
- oppure del 2 novembre 2020 (termine di presentazione dei modelli 770/2020, considerando che il 31 ottobre cade di sabato), in relazione alle Certificazioni Uniche non rilevanti per la

predisposizione delle dichiarazioni precompilate (es. quelle relative ai redditi di lavoro autonomo professionale, d'impresa o esenti).

È confermato invece il termine del 31 marzo, indipendentemente dalla scadenza dell'invio telematico all'Agenzia delle Entrate, per la consegna ai contribuenti-sostituiti di tutte le Certificazioni Uniche 2020.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni chiarimento e si riserva la facoltà di approfondire e/o integrare gli argomenti trattati in successive circolari.

Cordiali saluti

*Studio Baccani e Associati*  
*Associazione Dottori Commercialisti*